



Sentenza n. 387/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74607 R.G. promosso da (omissis) (omissis),
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Bava
(BVALRD96M23D969T, leonardo.bava@ordineavvgenova.it) e
dall'avv. Giovanni Uccella (CCLGNN76T28F839A,
giovanni.uccella@legalmail.it), elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest'ultimo in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Fratta
n. 67,

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma,
alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec:
avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto

difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Esaminati gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 24.10.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Bava e per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe (omissis) titolare di pensione ordinaria di vecchiaia n. 01101886 e di pensione di reversibilità n. 03175486 ha premesso: di essere familiare superstite del marito (omissis), Generale di Brigata del Disciolto corpo degli agenti di Custodia deceduto il 14.1.2001, dichiarato vittima del dovere con il decreto del Ministero dell'Interno del 26.1.2011; di aver chiesto all'Inps l'esenzione dall'IRPEF sul trattamento di quiescenza n. 01101886, ai sensi dell'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016; che l'INPS ha rigettato l'istanza atteso che il ricorrente ha chiesto l'esenzione fiscale per un trattamento pensionistico non ricollegabile allo status di vittima del dovere.

Ebbene, il ricorrente, dopo aver preliminarmente argomentato in ordine alla giurisdizione della Corte dei conti, ha contestato la decisione dell'Inps ritenendo di avere pieno diritto a una pensione "quantificata al netto di ingiusta trattenuta fiscale", in quanto l'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004 contiene una disposizione che individua una categoria di soggetti che godono soggettivamente di esenzione

fiscale, per qualsiasi tipo di pensione.

Su tali premesse, il ricorrente ha concluso chiedendo di dichiarare “che la pensione diretta di pertinenza del ricorrente n. 01101886 è esente da IRPEF ai sensi dell’art. 2, comma 211, della L. n. 232/2016” e “conseguentemente condannare l’INPS a porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento l’importo al lordo dell’IRPEF e relative addizionali”, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore.

2. Con la memoria di costituzione del 4.9.2025 l’Inps ha contestato la fondatezza del ricorso, rilevando che la (omissis) è titolare di pensione di reversibilità sulla quale è applicata la disciplina dell’esenzione dall’Irpef, diversamente la stessa chiede l’ulteriore esenzione sul proprio trattamento di quiescenza non correlato allo status di vittima del dovere del marito. L’INPS ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

3. Con la memoria del 20.10.2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso depositando giurisprudenza in merito.

4. Nell’odierna udienza del 24.10.2025, le parti si sono riportate a quanto rappresentato nel ricorso e nell’atto di costituzione.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

5. Deve preliminarmente riconoscersi nella fattispecie, conformemente alle considerazioni del ricorrente, la giurisdizione di

questo Giudice.

La giurisprudenza della Corte di cassazione è granitica e ha chiarito che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r. d. 12 luglio 1934, n. 1214, “tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleggi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato” (ex multis, Cass., Sez. un., n. 28020/2022; n. 7755/2017, n. 11849/2016), e che costituisca “principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r. d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l’accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla conseguenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell’azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza

nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755)” (in questi termini, da ultimo, Cass., Sez. un., n. 15848/2024).

La giurisprudenza di legittimità ha, nello stesso modo, affermato che “le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituito, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, [...] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., Sez. un., n. 19289/2012), escludendo la giurisdizione tributaria e, così, fornendo conferma a una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato al ricorrente dall’INPS (in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 108/2022 e Cass., Sez. V, n.

24298/2019).

6. Tanto premesso in punto di giurisdizione, nel merito il ricorso è infondato.

L'art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi"*.

Ebbene, la norma ha esteso l'esenzione dall'IRPEF prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti con decorrenza dall'1.1.2017 data di entrata in vigore.

Secondo parte della giurisprudenza, il beneficio di cui al suddetto art. 1, comma 211, cit. assume natura esclusivamente soggettiva, estendendosi a tutti i trattamenti pensionistici, nel senso che il beneficio riguarderebbe la pensione di cui gode la persona riconosciuta vittima del dovere a prescindere dalla correlazione con l'evento che ha dato luogo a tale riconoscimento.

Ebbene, questo Giudice non condivide la suddetta interpretazione,

ritenendo di aderire alla tesi opposta.

L'art. 2, comma 211, L. n. 232/2016 non ha esteso l'esenzione fiscale in modo totale a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dalle vittime del dovere, ma individua con precisione alcuni specifici trattamenti in ordine ai quali viene prevista l'esenzione da IRPEF (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, sent. n. 12 del 13.1.2022). In tale prospettiva, non viene allargato il novero delle pensioni che possono dar luogo ad esenzione, ma solamente l'ambito soggettivo dei loro titolari (Corte dei Conti sent. n. 108 del 16.11.2022).

Infatti, l'art. 2, comma 211, della L. n. 232/2016 non dispone semplicemente un'esenzione, ma fa esplicito riferimento ai benefici di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998, e dell'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004. Il rinvio recettizio a specifiche disposizioni porta a ritenere che le vittime del dovere possano ora godere dell'esenzione soltanto alle medesime condizioni e in presenza dei medesimi presupposti dei soggetti già ammessi al beneficio dalle norme richiamate.

Tale interpretazione è, del resto, corroborata dall'art. 14 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, secondo cui le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati, suggerendo una stretta interpretazione.

Nella fattispecie, non è in contestazione la qualità di vittima del dovere di parte attrice, tuttavia il trattamento erogato per il quale viene chiesta

l'esenzione non rientra tra quelli con motivazione solidaristica contemplati dall'art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998 o dall'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004.

Pertanto, l'istanza non può essere accolta e il ricorso deve essere rigettato.

7. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., in considerazione dei differenti orientamenti giurisprudenziali, si ritengono sussistenti idonei motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c. fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 24.10.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 22.12.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)